

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

## Proposta della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

*(Seduta del 27 luglio 2020)*

Relatore di maggioranza: GIANLUCA BUSILACCHI

Relatore di minoranza: PIERGIORGIO FABBRI

-----

### Testo unificato

### sulle proposte di legge:

- N. 143** a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Marconi, Rapa, Talè, Giacinti, Mastrovincenzo, Biancani, Traversini, Giancarli, Urbinati, Micucci, Minardi, Volpini  
*presentata in data 26 maggio 2017*  
SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO E INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA'
- N. 152** a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Pergolesi  
*presentata in data 7 luglio 2017*  
DISPOSIZIONI REGIONALI SUL REDDITO MINIMO GARANTITO

*(Abbinata ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI  
IN MATERIA DI INCLUSIONE SOCIALE, SOSTEGNO AL LAVORO E  
LOTTA ALLA POVERTÀ

**Testo unificato****Art. 1**  
*(Principi e finalità)*

1. In coerenza con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Regione promuove interventi integrati di sostegno al reddito e di inclusione sociale ed occupazionale finalizzati alla attivazione degli individui, alla valorizzazione delle competenze e all'occupabilità come strumento principale per promuovere l'autonomia economica e contrastare la povertà.

**Art. 2**  
*(Programmazione regionale)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le risorse assegnate alla regione Marche attraverso gli strumenti individuati nel quadro della programmazione europea successiva al 2020, nel rispetto dei vincoli da questa stabiliti, sono prioritariamente destinate ad azioni e misure che favoriscono l'inclusione sociale, l'inserimento e il reinserimento lavorativo e la lotta alla povertà, anche al fine di sostenere l'efficace implementazione del reddito di cittadinanza e, più in generale, di analoghi strumenti adottati a livello regionale o statale.

**Art. 3**  
*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Testo pdl n. 143****Art. 1***(Principi e finalità)*

1. In coerenza con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Regione promuove interventi integrati finalizzati alla attivazione degli individui, alla valorizzazione delle competenze e all'occupabilità come strumento principale per promuovere l'autonomia economica e contrastare la povertà.

**Art. 2***(Strumenti attuativi)*

1. Per l'attuazione delle finalità di questa legge la Regione:

- a) istituisce il sostegno all'inserimento lavorativo;
- b) attua interventi di politiche attive per il lavoro.

2. La Regione coordina gli strumenti previsti al comma 1 con i programmi operativi di gestione dei fondi europei e le misure statali in materia di ammortizzatori sociali, sostegno al reddito, inserimento attivo e contrasto alla povertà.

**Art. 3***(Sostegno all'inserimento lavorativo)*

1. Il sostegno all'inserimento lavorativo è un intervento rivolto a nuclei familiari, come definiti al comma 1 dell'articolo 4, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà attraverso:

- a) un progetto di inserimento lavorativo e sociale concordato con le istituzioni previste al comma 1 dell'articolo 9;
- b) un'erogazione monetaria temporanea.

**Art. 4***(Beneficiari e requisiti di accesso)*

1. Possono accedere al sostegno i nuclei familiari, anche unipersonali, come definiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ovvero ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013, inferiore o uguale a 6.000,00 euro.

**2.** Almeno un componente del nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b) essere residente in regione da almeno ventiquattro mesi. In caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo;
- c) avere un'età compresa fra i 30 e i 54 anni e trovarsi in stato di disoccupazione dichiarato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

**3.** Con il regolamento previsto all'articolo 10 sono definiti gli ulteriori requisiti di accesso, relativi alla sfera patrimoniale dei beneficiari.

**4.** L'accesso al sostegno è incompatibile con la fruizione da parte di ciascun membro del nucleo familiare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ovvero dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo 16 del d.lgs. 22/2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale), ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 gennaio 2013 (Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti).

**5.** Non possono accedere al sostegno i nuclei familiari nei quali un componente sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza dalla misura medesima o da altre prestazioni sociali, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.

6. I requisiti per l'accesso alla misura devono essere presenti al momento di presentazione della domanda e mantenuti per l'intero periodo di erogazione della misura.

#### **Art. 5**

*(Importo e durata)*

1. L'ammontare dell'erogazione monetaria è pari alla differenza tra il valore della soglia di accesso quantificata nell'articolo 4 e l'ISEE del nucleo familiare, tenuto conto dei minori di diciotto anni appartenenti al nucleo familiare. Tale importo può essere individuato anche tramite scaglioni definiti sulla base del valore dell'ISEE stesso.

2. L'intervento è concesso per un periodo definito dal regolamento di cui all'articolo 10 e comunque non superiore a dodici mesi, superati i quali il sostegno potrà essere richiesto nuovamente dopo almeno sei mesi dall'ultimo beneficio percepito, previa ridefinizione del progetto previsto all'articolo 9.

3. L'importo massimo mensile di cui al comma 1, il periodo di interruzione di cui al comma 2 e la soglia ISEE di cui all'articolo 4 possono essere aggiornati nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 10, in riferimento agli esiti della valutazione prevista all'articolo 12.

#### **Art. 6**

*(Istituzione dello sportello S.I.L. e modalità di accesso al sostegno)*

1. È istituito presso ogni Centro per l'impiego lo Sportello S.I.L. al quale un componente del nucleo familiare presenta la domanda di accesso al sostegno.

2. Lo sportello verifica la possibilità di attivazione immediata di strumenti attuativi delle politiche attive per il lavoro e, in tal caso, gestisce direttamente il procedimento di assegnazione del sostegno, o trasmette la domanda al Comune territorialmente competente, qualora sia necessaria anche una presa in carico sociale del nucleo.

3. La domanda è presentata mediante apposito modello corredato delle dichiarazioni, individuate nel regolamento di cui all'articolo 10, attestanti il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla misura.

#### **Art. 7**

*(Obblighi dei beneficiari)*

1. Il richiedente e tutti i componenti maggiori del nucleo familiare che sia risultato beneficiario del sostegno devono sottoscrivere il progetto previsto all'articolo 9.

2. Il richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio presso il quale ha presentato la domanda ogni variazione della situazione del nucleo familiare sia rispetto alla composizione del nucleo, in relazione a quanto dichiarato ai fini ISEE, sia rispetto a qualsiasi variazione migliorativa della situazione lavorativa, economica o patrimoniale del nucleo familiare.

3. Con il regolamento previsto all'articolo 10 sono definite le modalità di espletamento degli obblighi indicati ai commi precedenti e sono individuati ulteriori eventuali obblighi.

### **Art. 8**

#### *(Decadenza e sospensione del beneficio)*

1. Il nucleo familiare beneficiario decade dal diritto di fruizione del sostegno nei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione del progetto previsto all'articolo 9;
- b) reiterate violazioni degli obblighi specificamente assunti nel progetto di inserimento lavorativo e sociale;
- c) comportamenti, da parte dei componenti del nucleo familiare, inconciliabili con il progetto previsto all'articolo 9, come disciplinati nel regolamento di cui all'articolo 10;
- d) mancata comunicazione prevista all'articolo 7, comma 2.

2. In caso di violazione degli obblighi definiti nel progetto previsto all'articolo 9 il beneficio economico viene sospeso.

3. È affidato al Servizio sociale territoriale del Comune o dell'Unione dei Comuni il compito di verificare il rispetto degli obblighi previsti nel progetto di inserimento lavorativo e sociale assunti da parte del nucleo familiare beneficiario, nonché l'eventuale emergere di una causa di decadenza o sospensione.

4. Il Servizio sociale territoriale, nelle ipotesi di decadenza o sospensione di cui ai commi 1 e 2, si attiva secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 10.

### **Art. 9**

#### *(Progetto di inserimento lavorativo e sociale)*

1. Il progetto di inserimento lavorativo e sociale è un accordo in forma scritta, sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, dai rappresentanti del Servizio sociale territoriale del Comune competente e del Centro per l'impiego.

2. Il progetto è finalizzato all'inserimento lavorativo e sociale della famiglia ed alla riduzione dei rischi di marginalità sociale della stessa.

**3.** Nel progetto sono individuate le misure da attuare per raggiungere gli obiettivi previsti al comma 2. In particolare sono definiti:

- a) le azioni di ricerca attiva di lavoro;
- b) le attività finalizzate all'acquisizione di competenze e le attività formative nel contesto della ricerca attiva di lavoro;
- c) le disponibilità all'accettazione di congrue offerte di lavoro;
- d) i percorsi scolastici o di orientamento e formazione professionale dei minori;
- e) il cronoprogramma degli incontri con il Servizio sociale territorialmente competente per monitorare l'andamento del progetto.

**4.** Fra le misure previste al comma 3, possono essere incluse anche borse lavoro concesse ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). In tal caso, il possesso dei requisiti di accesso agli interventi disciplinati da questa legge costituisce titolo di priorità.

**5.** Nel progetto sono individuate anche le cause di decadenza e sospensione della misura derivate dalla violazione degli impegni assunti dal nucleo familiare beneficiario.

### **Art. 10** (Regolamento)

**1.** La Giunta regionale stabilisce con regolamento regionale le modalità attuative di questa legge, previo parere della Commissione assembleare competente e del Consiglio delle autonomie locali.

**2.** Il regolamento definisce almeno:

- a) la durata e l'importo massimo mensile del sostegno all'inserimento lavorativo;
- b) la soglia ISEE di cui all'articolo 4 per l'accesso al beneficio;
- c) il valore massimo degli altri trattamenti economici di cui al comma 4 dell'articolo 4 compatibile con il sostegno all'inserimento;
- d) gli ulteriori requisiti di accesso, relativi alla sfera patrimoniale dei beneficiari previsti al comma 3 dell'articolo 4;
- e) il modello e le relative dichiarazioni da presentare per la domanda di accesso al sostegno;
- f) gli obblighi dei beneficiari e le modalità di espletamento degli stessi;
- g) i casi di decadenza e sospensione della misura, derivati dalla violazione degli impegni assunti dal nucleo familiare beneficiario;
- h) i provvedimenti conseguenti l'accertamento delle cause di decadenza o sospensione del beneficio;

i) le modalità di coordinamento tra il sostegno all'inserimento e le altre misure citate nel comma 2 dell'articolo 2.

3. Il regolamento viene aggiornato in base ai risultati dell'attività di valutazione prevista all'articolo 12.

4. Il regolamento viene emanato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

#### **Art. 11**

*(Tavolo di coordinamento)*

1. Presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche attive del lavoro è istituito il Tavolo di coordinamento interistituzionale fra la Regione e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione di questa legge, ai fini del monitoraggio dell'attuazione degli strumenti indicati all'articolo 2 e dei risultati.

#### **Art. 12**

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza annuale, all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) tipologia dei beneficiari del sostegno di inserimento per fasce di ISEE, tipologia di nucleo familiare, precedenti attività formative e lavorative, residenza dettagliata a livello comunale divisi in base alla ripartizione preliminare delle domande fra la gestione diretta degli sportelli S.I.L. e quella comunale;
- b) tipologia delle misure di inserimento lavorativo attivate tramite i progetti previsti all'articolo 9;
- c) grado di soddisfacimento delle richieste, sia rispetto al numero delle domande che rispetto ai potenziali destinatari;
- d) ammontare delle risorse impiegate, distinte per tipologia di intervento e per fonte di finanziamento;
- e) eventuali criticità emerse sia nella individuazione dei beneficiari che nella realizzazione delle misure.

2. La competente Commissione assembleare, esaminata la relazione ed effettuate eventuali consultazioni con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative sul territorio regionale, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre all'Assemblea legislativa contenente gli indirizzi per eventuali modifiche del regolamento.



**Art. 13***(Disposizioni di attuazione)*

1. Tra gli interventi previsti dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), sono ricomprese anche le misure di sostegno all'inserimento lavorativo disciplinate dall'articolo 3 di questa legge.

2. Nell'attuazione dell'articolo 3 della l.r. 30/1998, nel contesto dei finanziamenti assegnati agli interventi previsti alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, la Giunta regionale attribuisce idoneo criterio di priorità a tali misure.

**Art. 14***(Istituzione del fondo SIL)*

1. E' istituito il fondo regionale per il sostegno all'inserimento lavorativo, denominato fondo SIL, finalizzato all'attuazione delle misure previste da questa legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse regionali, statali ed europee destinate alle politiche attive del lavoro e al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà.

**Art. 15***(Disposizioni finanziarie)*

1. Al finanziamento di questa legge concorrono le risorse europee, nazionali e regionali afferenti al fondo indicato all'articolo 14.

2. Per l'anno 2018 si provvede come di seguito specificato:

- a) per euro 5.000.000,00 mediante impiego delle risorse europee POR FSE 2014/2020 intervento 8.1 già iscritte a carico della Missione 15 - Programma 04 - del bilancio di previsione 2017/2019;
- b) con i fondi statali in quanto compatibili con le finalità di questa legge e con le risorse regionali che verranno autorizzate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

3. Per l'anno 2019 si provvede come di seguito specificato:

- a) per euro 5.000.000,00 mediante impiego delle risorse europee POR FSE 2014/2020 intervento 8.1 già iscritte a carico della Missione 15 - Programma 04 - del bilancio di previsione 2017/2019;
- b) con i fondi statali in quanto compatibili con le finalità di questa legge e con le risorse regionali che verranno autorizzate annualmente con la

legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4. A decorrere dall'anno 2020 si provvederà con le risorse relative alla programmazione comunitaria POR FSE, con i fondi statali in quanto compatibili con le finalità di questa legge e con le risorse regionali che verranno autorizzate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.

**Art. 16**  
*(Abrogazione)*

1. L'articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) è abrogato.

**Testo pdl n. 152****Art. 1***(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 4, comma 1, dello Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione nazionale, istituisce il reddito minimo garantito quale misura regionale diretta a garantire un'esistenza dignitosa ad ogni persona ed a contrastare lo stato di povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale.

2. Il reddito minimo garantito è una misura finalizzata all'inclusione sociale e a rendere effettivo il diritto al lavoro ed a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione ed alla cultura attraverso politiche rivolte al sostegno economico e all'inserimento sociale delle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione al lavoro.

**Art. 2***(Definizioni)*

1. Ai fini di questa legge, si intende per:

- a) reddito minimo garantito: l'insieme delle misure rivolte a tutti i soggetti residenti da almeno tre anni sul territorio della regione Marche, a rischio povertà, marginalità sociale e lavorativa, costituito da interventi monetari per contrastare la povertà e l'esclusione sociale e da programmi volti al perseguimento dell'integrazione sociale e dell'inserimento occupazionale;
- b) beneficiario: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti da questa legge, ottiene i benefici del reddito minimo garantito;
- c) nucleo familiare: i soggetti che compongono lo stato di famiglia alla data della presentazione della richiesta di accesso al reddito minimo garantito, composta dal richiedente, anche singolarmente, e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia;
- d) soglia di povertà relativa: un parametro convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che esprime il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un singolo individuo, viene definita povera in termini relativi in

rapporto al contesto marchigiano. Questo livello è individuato attraverso il consumo pro-capite o il reddito medio;

- e) ISEE: l'indicatore della situazione economica equivalente, che permette di misurare la condizione economica delle famiglie nella Repubblica Italiana. È un indicatore che tiene conto di alcuni criteri economici quali il reddito, il patrimonio mobiliare e immobiliare e le caratteristiche di un nucleo familiare per numerosità e tipologia;
- f) ISEE corrente: l'indicatore di situazione economica equivalente, in corso di validità, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta di accesso al reddito minimo garantito in presenza di particolari situazioni che comportano una rilevante variazione, come definito all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE). La variazione reddituale deve essere accompagnata da un significativo cambiamento nella posizione lavorativa di almeno uno dei componenti del nucleo familiare nei diciotto mesi precedenti la richiesta;
- g) Piano di azione individuale (PAI): il programma elaborato dal centro per l'impiego territorialmente competente e sottoscritto dal richiedente, che definisce il percorso di ricerca attiva del lavoro e riassume le azioni e le misure di ricerca al lavoro, potenziamento professionale e la prevenzione della disoccupazione di lunga durata. Il PAI tiene in considerazione le caratteristiche personali, familiari e professionali del richiedente emerse dalla domanda di accesso e dal colloquio individuale;
- h) Centri per l'impiego: le strutture pubbliche organizzate sul territorio per l'esercizio integrato dei compiti e delle funzioni della regione e degli enti locali in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e per la gestione dei relativi servizi.

### **Art. 3**

*(Istituzione del reddito minimo garantito e Piano di azione individuale)*

1. La Regione, mediante il reddito minimo garantito, garantisce al nucleo familiare del soggetto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, il raggiungimento di un reddito annuo netto ai fini Irpef quantificato sulla base della soglia di povertà relativa con riferimento alla regione Marche determinata annualmente dall'ISTAT.

2. L'integrazione monetaria di cui al comma 1 non può comunque superare l'ammontare di 780,00 euro mensili per trentasei mesi. Gli importi possono essere aggiornati annualmente con deliberazione di Giunta regionale.

3. L'erogazione del contributo monetario è subordinata alla sottoscrizione del Piano di azione individuale (PAI) predisposto dal Centro per l'impiego, territorialmente competente, entro venti giorni dall'accoglimento della domanda del reddito minimo garantito.

4. In caso di più soggetti beneficiari, appartenenti al medesimo nucleo familiare, la misura di integrazione al reddito può essere, su richiesta, erogata in forma disgiunta.

5. Nel caso di insufficienza di risorse finanziarie di cui all'articolo 11 viene riconosciuta una priorità alle posizioni più distanti dalla soglia di povertà assoluta, come risultano da apposita graduatoria.

6. I beneficiari del reddito minimo garantito devono presentare ogni anno l'ISEE. In caso di superamento delle soglie di povertà relativa del nucleo familiare, i conguagli e le restituzioni vengono disposti in base a quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 9.

7. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, istituisce un apposito capitolo di bilancio per contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni volte a:

- a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale;
- b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo;
- c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
- d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
- e) erogare contributi per ridurre l'incidenza del costo dell'affitto, sul reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, titolari di contratto di locazione.

#### **Art. 4**

##### *(Requisiti di accesso)*

1. Hanno diritto al reddito minimo garantito tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o europea o cittadinanza straniera regolata da convenzioni bilaterali di reciprocità con l'Italia per la sicurezza sociale;
- c) residenza nella Regione Marche da almeno trentasei mesi;
- d) inoccupato o disoccupato;
- e) ISEE corrente del nucleo familiare inferiore alla soglia di 6.500,00 euro annui e reddito individuale inferiore a 9.360,00 euro annui;

- f) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico,
- g) iscrizione presso il centro per l'impiego territorialmente competente;
- h) sottoscrizione del PAI.

**2.** I soggetti beneficiari possono accedere alle azioni di sostegno al reddito nella misura di un solo componente per nucleo familiare

**3.** Costituisce condizione di accesso all'erogazione del contributo monetario di cui all'articolo 3, la sottoscrizione da parte del richiedente del PAI in cui sono indicati, oltre ai requisiti del soggetto, i percorsi concordati di ricerca attiva al lavoro, formativi o di avvicinamento all'occupazione.

**4.** Il PAI è elaborato entro trenta giorni dalla data di accoglimento della domanda e predisposto in maniera concordata con il centro per l'impiego territorialmente competente tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei richiedenti.

**5.** Non hanno diritto di accedere al reddito minimo garantito tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena e coloro che sono beneficiari di trattamenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), in materia di ammortizzatori sociali.

#### **Art. 5**

##### *(Erogazione e durata)*

**1.** Il reddito minimo garantito ha una durata di trentasei mesi anche non consecutivi nell'arco di cinque anni in relazione a ciascun beneficiario. La domanda è presentata al Centro per l'impiego territorialmente competente.

**2.** La Regione corrisponde mensilmente il contributo monetario entro venti giorni dalla sottoscrizione del PAI. La corresponsione è sospesa in caso di soggiorno fuori dalla regione Marche o all'estero per una durata superiore ai trenta giorni o su richiesta del beneficiario secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 9.

**Art. 6**  
(*Obblighi*)

1. Il beneficiario del reddito minimo garantito, in età non pensionabile e abile al lavoro, è tenuto, pena perdita del contributo monetario:

- a) a dare immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;
- b) ad intraprendere immediatamente dalla sottoscrizione del PAI il programma concordato per l'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto da parte del centro per l'impiego;
- c) ad accettare almeno un'offerta di lavoro su tre proposte per il tramite dei centri per l'impiego attraverso l'elaborazione del PAI, salvo che implichi mansioni incompatibili con il suo stato di salute o altre situazioni d'impossibilità certificate;
- d) a comunicare tempestivamente al centro per l'impiego ogni variazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la decadenza del beneficio;
- e) a partecipare ai corsi di formazione o riqualificazione professionale nei casi in cui siano emerse carenze professionali o specifiche propensioni;
- g) ad offrire la propria disponibilità per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso gli enti locali o in altri enti pubblici o privati che istituiscono progetti ai predetti fini.

**Art. 7**  
(*Cause di decadenza*)

1. Il beneficiario decade dal contributo monetario al verificarsi dei seguenti casi:

- a) decadenza dei requisiti di accesso;
- b) mancato rispetto degli impegni assunti con il PAI senza giustificato motivo;
- c) rifiuto di tre proposte di impiego senza giustificato motivo;
- d) mancata comunicazione al centro per l'impiego al quale è stata presentata la domanda di accesso al reddito minimo garantito, di ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale entro trenta giorni dalla variazione stessa;
- e) trasferimento della residenza al di fuori del territorio regionale;
- f) condanna in primo grado per reati contro la pubblica amministrazione.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 5 sono definite ulteriori cause di decadenza.

**Art. 8**

*(Monitoraggio del rispetto del PAI)*

1. La Regione, attraverso il centro per l'impiego territorialmente competente, monitora il rispetto degli obblighi previsti dal PAI da parte del beneficiario. Qualora sia riscontrato il venir meno di uno dei requisiti di accesso o di violazione degli obblighi assunti, il centro per l'impiego si attiva, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 9, per la cessazione immediata del contributo monetario.

**Art. 9**

*(Regolamento regionale)*

1. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, disciplina:

- a) l'aggiornamento annuale dell'ammontare dell'intervento economico;
- b) i termini e le modalità per la presentazione della richiesta di accesso al reddito minimo garantito, anche mediante PEC, garantendo facilità di accesso e tempi certi;
- c) le modalità di rideterminazione dell'ammontare dell'intervento monetario nei casi in cui, in corso di erogazione, si verificano variazioni della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale;
- d) le modalità e termini di erogazione dell'intervento monetario garantendo una fruibilità non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del PAI;
- e) i criteri per la redazione della graduatoria;
- f) gli ulteriori obblighi del beneficiario;
- g) la determinazione delle tabelle di equivalenza per la commisurazione dell'intervento monetario in caso di nuclei familiari composti da più persone;
- h) i criteri per la definizione concordata del contenuto del PAI;
- i) i controlli sulla effettiva sussistenza dei requisiti di accesso;
- j) le cause di sospensione e di rimodulazione del contributo monetario nonché ulteriori cause di decadenza;
- k) le modalità di conguagli o restituzioni.

**Art. 10**

*(Clausola valutativa)*

1. A partire dall'anno 2019, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale una relazione annuale in ordine al raggiungimento degli obiettivi di questa legge indicando:



- a) il numero dei beneficiari;
- b) le caratteristiche sociali e condizioni professionali dei richiedenti per fasce di ISEE, con riguardo all'età, al genere, alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, al periodo di residenza nel territorio regionale, alla scolarizzazione, alla formazione e ai precedenti lavorativi;
- c) la tipologia di occupazioni nel periodo di fruizione del contributo monetario;
- d) il numero delle fuoriuscite dalla situazione di bisogno grazie al contributo monetario;
- e) i casi di sospensione e decadenza;
- f) le criticità emerse nell'attuazione della legge;
- g) i rendiconti delle risorse impiegate.

**2.** La Commissione regionale competente per materia, a seguito dell'esame dei risultati emersi dalla relazione, formula eventuali osservazioni e proposte all'Assemblea legislativa regionale per eventuali riforme.

**Art. 11**  
*(Norma finanziaria)*

**1.** Al finanziamento di questa legge concorrono le risorse europee, nazionali e regionali.

**2.** Per gli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede come di seguito specificato:

- a) per euro 5.000.000,00 mediante impiego delle risorse europee POR FSE 2014/2020 intervento 8.1 già iscritte a carico della Missione 15, Programma 04, del bilancio di previsione 2017/2019;
- b) con i fondi statali in quanto compatibili con le finalità di questa legge e con le risorse regionali che verranno autorizzate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

**3.** La Giunta è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario.